



CITTA' DI TORINO

Assessorato alla Cura della città

*Manutenzione viabilità, verde pubblico, parchi e sponde fluviali - Fontane e Monumenti
Protezione Civile - Decentramento - Servizi demografici e statistici
Ispettorato Tecnico - Toponomastica - Tutela degli animali*

Risposta ad interpellanza del cittadino n. 2022 00555

Presentata dal sig. Gabriele Racanella

Oggetto: Adeguamento del Regolamento comunale servizio mortuario e dei cimiteri n. 264 alla legge regionale n. 3/2015 "Disposizioni in materia di semplificazioni", art. 51 (Modifiche alla l.r. n. 20/2007 – disposizioni in materia di cremazione, affidamento edispersione delle ceneri). Questa colpevole omissione della necessaria deliberazione del Consiglio comunale di Torino si protrae da ormai sette anni.

È opportuno anzitutto ripercorrere il quadro normativo vigente in materia.

La materia della cremazione dei defunti è regolata in primo luogo dalla normativa statale, in particolare dal DPR n. 285/1990 (Regolamento di polizia mortuaria) e dalla successiva legge n. 130/2001.

A livello regionale, la materia trova disciplina in Piemonte nella legge regionale n. 20/2007, come da ultimo modificata con la l.r. n. 3/2015.

A livello comunale infine, disposizioni in materia di cremazione sono dettate nel Regolamento per il servizio mortuario e dei cimiteri n. 264, di cui l'interpellante sollecita la modifica.

Si tratta di un quadro normativo complesso e stratificato nel tempo, in cui si intersecano fonti e competenze diverse, rendendo talvolta difficile una ricostruzione lineare e coerente della materia. Basti rilevare come, pur in presenza di interventi del legislatore regionale, l'autorizzazione alla cremazione sia competenza dell'ufficiale di Stato Civile, il quale nell'esercizio delle sue funzioni è soggetto unicamente alla legge e alle direttive statali. La *ratio* dei diversi interventi legislativi e regolamentari succedutisi nel tempo è certamente riconducibile ad un sempre maggior *favor* per la pratica della cremazione, che ha spinto e accompagnato un contestuale mutamento culturale e dei costumi, tale per cui oggi questa modalità, che si integra con le connesse facoltà di richiedere l'affidamento dell'urna cineraria o di effettuare la dispersione delle ceneri, trova larga e crescente diffusione tra la cittadinanza.

Venendo al merito, l'interpellante chiede di conoscere le motivazioni per le quali la Città di Torino non abbia sinora – nonostante siano trascorsi oltre sette anni dalla previsione normativa introdotta con la legge regionale di semplificazione n. 3/2015 - istituito il Registro, previsto dall'art. 2, comma 2 ter, della citata legge regionale n. 20/2007, in cui sono iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri.

Secondo l'interpellante, la mancata istituzione di questo Registro priva i cittadini torinesi di un importante strumento di semplificazione, che consente di manifestare la propria volontà di essere cremati con una semplice dichiarazione resa direttamente al Comune di residenza, oltre a creare una disparità con i cittadini residenti in altri Comuni piemontesi in cui invece si è dato attuazione alla disposizione regionale.

*Assessorato alla Cura della città
Via Corte d'Appello, 16 - 10122 Torino
tel. +39.011.011.31100*



CITTA' DI TORINO

Assessorato alla Cura della città

*Manutenzione viabilità, verde pubblico, parchi e sponde fluviali - Fontane e Monumenti
Protezione Civile - Decentramento - Servizi demografici e statistici
Ispettorato Tecnico - Toponomastica - Tutela degli animali*

Prima di formulare una risposta, è bene evidenziare quali sono le modalità previste dalla normativa vigente per manifestare la volontà di cremazione (e l'eventuale volontà di affidamento o dispersione delle proprie ceneri):

1. disposizione testamentaria del defunto, nella forma del testamento olografo o per atto di notaio;
2. iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî la cremazione dei cadaveri dei propri associati (come per esempio la Socrem);
3. in mancanza di volontà espressa del defunto, volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dai parenti più prossimi secondo il grado (cosiddetti aventi titolo).

In ordine a questa terza modalità, che nella prassi quotidiana risulta la più diffusa, è bene sottolineare come di recente, nell'ottica di semplificazione e favor cui si accennava prima, il legislatore sia intervenuto con la legge n. 51 del 20 maggio 2022 che, integrando l'art. 79 del citato DPR n. 285 del 1990 (Regolamento di polizia mortuaria), rende possibile, per il coniuge o gli altri parenti aventi titolo, manifestare la volontà cremazionista all'ufficiale di Stato Civile con una semplice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000.

Se certamente la previsione della legge regionale introduce un ulteriore strumento per manifestare la volontà cremazionista, sia pur a efficacia locale (trattandosi di registro non previsto da normativa nazionale), non si può sostenere, come argomenta l'interpellante, che la mancata istituzione del Registro comunale delle cremazioni renda obbligatoria per i cittadini torinesi l'iscrizione alla Socrem (o ad altra associazione con finalità analoghe) al fine di vedere garantita l'esecuzione della propria volontà.

Come detto, gli strumenti a disposizione di ciascuno di noi per manifestare la volontà di cremazione sono molteplici, dal testamento olografo sino alla dichiarazione resa con semplice autocertificazione dai congiunti al momento del decesso. Peraltro tale modalità risulta quella preponderante nelle cremazioni autorizzate annualmente dall'ufficio di Stato Civile della Città (che ammontano per il 2022 a n. 6.060 su 12.230 sepolture autorizzate).

Relativamente ai quesiti posti dall'interpellante, non avendo titolo a rispondere in merito all'inerzia durante le precedenti consiliature, e rilevando per inciso come l'istituzione del Registro sia avvenuta in alcuni Comuni piemontesi (oltre a Ivrea, citata dall'interpellante allegando anche la relativa modulistica, risulta istituito anche a Vercelli e Fossano, per rimanere a Comuni di dimensione rilevante) ma non risulti invece attivata in molti altri capoluoghi, a dimostrazione di un'applicazione ancora parziale nel territorio regionale, si ritiene di evidenziare quanto segue:

*Assessorato alla Cura della città
Via Corte d'Appello, 16 - 10122 Torino
tel. +39.011.011.31100*



CITTA' DI TORINO

Assessorato alla Cura della città

*Manutenzione viabilità, verde pubblico, parchi e sponde fluviali - Fontane e Monumenti
Protezione Civile - Decentramento - Servizi demografici e statistici
Ispettorato Tecnico - Toponomastica - Tutela degli animali*

1. dal punto di vista generale, l'attuale Amministrazione non esprime alcuna preclusione, ed anzi valuta con favore, nell'ottica di semplificazione sopra richiamata, l'istituzione del Registro dei cittadini che intendono manifestare la propria volontà di essere cremati e l'eventuale conseguente volontà di affidamento e dispersione;
2. la concreta istituzione di un Registro richiede l'approfondimento di aspetti di regolamentazione, organizzazione e funzionamento che garantiscano, oltre all'efficacia operativa dello strumento, la tutela e la salvaguardia dei dati in esso contenuti;
3. dal punto di vista funzionale, si ritiene che la gestione di tale Registro possa ricadere tra le competenze del Servizio Stato Civile, cui, come detto, spettano ex lege i procedimenti autorizzatori in materia;
4. dal punto di vista gestionale e informatico, affinché il Registro sia concretamente efficace, andrà verificata e garantita l'interoperabilità dei dati in esso contenuti con il nuovo applicativo informatico gestionale dell'Anagrafe e dello Stato Civile, recentemente adottato, in modo che sia possibile verificare con immediatezza, in caso di decesso di un residente, la sua eventuale iscrizione al Registro per poter dare corso all'autorizzazione alla cremazione;
5. andranno definite le concrete modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro da parte dei cittadini interessati, prevedendo la creazione di uno specifico sportello di ricezione, le modalità di archiviazione e conservazione dei dati, nonché percorsi di formazione ad hoc per il personale incaricato della gestione dei rapporti con i cittadini.

Per l'approfondimento dei punti sopra esposti e l'avvio delle attività propedeutiche all'istituzione del Registro si darà quindi mandato ai competenti uffici della Divisione Servizi Civici per la presentazione di un piano di fattibilità tecnico – gestionale, presupposto necessario per l'adozione degli atti istitutivi necessari e conseguenti e delle eventuali modifiche al Regolamento Comunale n. 264 da parte degli organi politici.

*Assessorato alla Cura della città
Via Corte d'Appello, 16 - 10122 Torino
tel. +39.011.011.31100*